

**DETERMINAZIONE
DEL PRESIDENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO 10G da VERONA a MIX(MILANO) e 1G PROTETTO da MIX(MILANO) a NAMEX(ROMA) PER LA DURATA DI 9 MESI (NS RIF MDS N°332).

CODICE CIG: Z16201DA99

PREMESSO CHE:

Trentino Network s.r.l. ha in IRU per 15 anni una tratta in fibra ottica da ALA a Verona Sud dalla società AGSM Lighting S.r.l. come da delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2014 per l'acquisizione in modalità IRU di una coppia di fibre ottiche nella tratta Ala-Verona Sud dalla società AGSM Lighting S.r.l.. La fibra ottica, di proprietà di AGSM Verona s.p.a., concessa in IRU transita presso il data center di AGSM Lighting S.r.l. di Verona locato in Via Galtarossa e termina presso il pop di Interoute di Via della Genovesa a Verona.

Trentino Network s.r.l. dispone di contratti di colocation presso MIX s.r.l. di via Caldera (MI) e presso il consorzio NAMEX in via dei Tizii (Roma) dove sono presenti apparati attivi per l'erogazione dei servizi di rete.

Trentino Network s.r.l. aveva un contratto con Interoute s.p.a per la fornitura di due circuiti di trasporto ethernet layer 2 transparent ns. prot. TNNET-0004584-18/07/2016-P) CODICE CIG: ZC11AA29CB CODICE CUP: F69D16000900005) scaduto in data 04/08/2017.

Visto l'esito della richiesta di quotazione non vincolante per servizi di trasporto dati nel sistema Pubblico di Connettività (gara SPC Connettività) effettuata in data 06/07/2016 ns. prot. TNNET-0004444-06/07/2017-P, TNNET-0004445-06/07/2017-P, TNNET-0004446-06/07/2017-P.

Vista l'attività in corso con APAC per definire un bando di acquisizione di servizi di telecomunicazione.

Vista la necessità di chiudere l'anello ottico primario DWDM Trento-Milano per mettere in protezione la rete IP/MPLS extra provinciale e garantire continuità di servizio alla rete di dorsale internet.

Vista la necessità garantire il servizio di connettività per la sede della Provincia Autonoma di Trento di Roma in via della Scrofa.

Visti i tempi stimati per l'espletamento delle procedure di acquisizione dei nuovi circuiti.

Premesso che non sussistono convenzioni, sia presso la centrale di provinciale (APAC) che quella committenza nazionale (Consip), riferite ai beni/servizi oggetto di acquisto.

Premesso che è stato accertato che alla data del presente atto non sussiste possibilità di acquisto dei beni/servizi in oggetto sulla piattaforma MEPA (Consip) o ME-PAT (APAC).

l'impegno di spesa previsto pari ad Euro 25.650 ,00 oneri di legge esclusi;

si individua in continuità l'acquisizione dalla società **INTERROUTE S.P.A.** via Cornelia n. 498 00166 ROMA del noleggio di due circuiti di trasporto ethernet layer 2 transparent indicati di seguito per una durata di nove (9) mesi a partire dal 05 agosto 2017:

- N. 1 CIRCUITO NON PROTETTO 10Gbps VERONA-MILANO: trasporto ethernet transparent over DWDM a 10Gbps non protetto dal POP di Interoute s.p.a di Via della Genovesa a Verona e terminato a MIX s.r.l. in via Caldera a Milano ALA BLU Rack H7.

- N. 1 CIRCUITO PROTETTO 1Gbps MILANO-ROMA: trasporto ethernet transparent a 1Gbps protetto da MIX s.r.l. di via Caldera (Mi) ALA BLU Rack H7 a Namex in via dei Tizii (Roma) c/o Rack J34

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 modificata dalla legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che cita "... *le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lsg 30/03/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010*";

Richiamato inoltre l'art. 1 del D.L. 95/2014 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ed in particolare prevede che "... *i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...*";

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Atteso che la Provincia autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma "Mercurio", in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche.

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- ✓ si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- ✓ si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- ✓ si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del bene/servizio che si desidera acquistare su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo.

Premesso che non sussistono convenzioni, sia presso la centrale di provinciale (APAC) che quella committenza nazionale (Consip), riferite ai beni/servizi oggetto di acquisto.

Premesso che è stato accertato che alla data del presente atto non sussiste possibilità di acquisto dei beni/servizi in oggetto sulla piattaforma MEPA (Consip) o ME-PAT (APAC).

Dato atto che, sussistono le condizioni per l'affidamento diretto ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

Vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*. Nello specifico l' art 21 comma 2 lettera B TER e lettera C, che ne giustificano l'acquisizione.

Visto il [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; implementato e coordinato con il [decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#)*. Nello specifico l'art. 63 comma 2 lettera b paragrafo 2 del d.legs 50 del 18 aprile 2016 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56., che ne giustifica l'acquisizione.

- L. 6 luglio 2012, n. 94;

- vista L. 7 agosto 2012, n. 134;

-vista L. 7 agosto 2012, n. 135;

- vista L. 6 novembre 2012, n. 190.

- vista L. P. 09 marzo 2016 n. 02 s.m.i.

Visto che,

- come autorizzato con Mds n° 332/2017, redatto dall'ing. Isacco Fontana;

-sono in corso le verifiche di legge ai sensi dell' art. 80 del d.legs 50/2016 ed e' stata emessa fideiussione assicurativa di importo pari a 2.565,00 euro ai sensi dell' art. 103 del d.legs 50/2016 in data 14 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

che per quanto sopra esposto, l'affidamento con clausola risolutiva espressa in caso di verifiche di legge non regolari ad **INTERROUTE S.P.A.** con sede in via Cornelia n. 498 00166 ROMA, C.F. 07340580633e P.IVA. 05809371007, relativamente alla FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO 10G da VERONA a MIX(MILANO) e 1G PROTETTO da MIX(MILANO) a NAMEX(ROMA fissando come corrispettivo, fino al 04 maggio 2018, l'importo di Euro 25.650,00;
di procedere con la stipula dell'atto contrattuale allegato e di procedere con gli atti necessari.

TRENTINO NETWORK S.r.l.

Il Responsabile Unico del
Procedimento

Dott. Alessandro Zorer

(documento firmato digitalmente)

Allegato: schema contrattuale

AIZ/AM/-5.1-2017/207